

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

COPIA
DELIBERAZIONE

N. 72

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Piano triennale fabbisogno di personale 2018/2020 e piano annuale 2018. Modifica.

L'anno 2017 addì sette del mese di dicembre alle ore 12.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1	CAVAGLIA' Marco	Sindaco	Sì	
2	PROCHIETTO Antonio	Assessore	Sì	
3	FISSORE Mirko	Assessore	Sì	
			3	0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Generale, Sig. BACCHETTA Dott. Carmelo Mario, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cavaglià Marco SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;
- la programmazione triennale deve essere collegata al monitoraggio della funzionalità della struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne l'adeguatezza in relazione agli obiettivi dell'ente;
- l'art. 91, comma 1 del sopra citato D.Lgs.vo n° 267/2000 stabilisce quanto segue: "gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale è correlata e deve corrispondere a quanto indicato nel bilancio di previsione e nei criteri generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in quanto strumento indispensabile per attuare la programmazione di competenza dell'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto che l'art. 6, c. 6, D.Lgs. 30 marzo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale e testualmente recita :

- "1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. (Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 e, successivamente, dall'art. 2, comma 18, lett. a) e b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.)
- (...) 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
- 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni

dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. (Comma

inserito dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.)

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette."

Atteso che:

· la mancata adozione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ex art. 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, impedisce all'ente locale di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette"

Visti:

- il D.L. 90/2014 conv. In L. 114/2014 che ha previsto l'abrogazione del comma 7 dell'art. 76 d.l. 112/2008, conv. con la Legge 133/2008, contenente i limiti di assunzione di personale, a qualsiasi titolo e qualsivoglia tipologia contrattuale, da parte degli enti locali. Il comma 7 dell'art.76 prevedeva il divieto agli enti locali, nei quali l'incidenza delle spese di personale fosse pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti Enti potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
- l'art. 76 del D.L. n° 112/2008 convertito in Legge n° 133 del 6.8.2008 e s.m.i. in materia di assunzioni, nonché dell'art. 1, comma 557 della Legge n° 296/06 integrato e modificato dal DL90/2014 convertito in legge 114/2014.
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e la relativa Circolare n. 1 del 29.1.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane". Art. 1, commi da 418 a 430 Legge 190/2014".
- Art. 1, della Legge 190/2014", ai sensi del quale : "424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle."

- La Circolare n. 1 del 29.1.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi della quale: "omissis è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontarie riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti area vasta......"
- I' Art. 1, comma 228, della legge 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) ai sensi del quale : "Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente".
- la nota del Dipartimento Funzione Pubblica prot. n. 37870 del 18/7/2016 e la successiva nota prot. n. 42335 del 11/8/2016 con la quale, ai sensi dell'art. 1 comma 234 della Legge 208/2015, viene data comunicazione del ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali in questa Regione;

Dato atto che nelle more di emanazione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre in ogni caso adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente;

Vista l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, e da ultimo il Decreto legge 50/2017 che prevedono in sintesi quanto segue:

- Gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari ad una percentuale variabile di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- cessazioni intervenute nel 2014: 60% della spesa per la generalità degli enti, 80% per gli
 enti con rapporto di spesa di personale su spesa corrente inferiore al 25% se le assunzioni
 sono effettuate entro il 2016;
- cessazioni intervenute nel 2015: 25% della spesa per la generalità degli enti, 100% per gli
 enti con rapporto di spesa di personale su spesa corrente inferiore al 25%, 75% per gli enti
 inferiori a 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli
 previsti per gli enti in dissesto per il triennio 2017-2019 (cfr. Decreto Ministero dell'Interno
 del 10 aprile 2017);
- cessazioni intervenute nel 2016 e 2017: 100% per gli enti con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti con un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti medie dell'ultimo triennio, 25% in assenza di questo requisito;
- A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

Rilevato in particolare che l'attuale formulazione dell'art. 1 comma 228 della Legge 160/2016 ha introdotto un regime di ulteriore favore per i Comuni dalla popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti, prevedendo la possibilità di utilizzare il 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente in luogo della ordinaria percentuale del 25% introdotta dalla legge di Stabilità 2016, qualora il rapporto tra spesa di personale e media entrate correnti del triennio precedente sia inferiore al 24%;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale (D.G. 57 del 09/11/2017);
- è stato adottato il piano triennale delle azioni positive (D.G. 35 del 27/04/2015);
- il Comune di Monasterolo di Savigliano stabilità interno e la normativa sugli equilibri di bilancio
- il Comune di Monasterolo di Savigliano ha una popolazione (al 31.12.2016) di n. 1.373 abitanti e dovrebbe avere una dotazione di personale minima di 11 unità di ruolo (1.373/123 =11,17) a fronte delle 5 attualmente in servizio e delle n. 9 previste dalla dotazione organica;
- il Comune di Monasterolo di Savigliano non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.,

Dato atto che non ricorrono le condizioni per procedere a progressioni di carriera di cui all'articolo 22, comma 15, del d.lgs 75/2017,: "Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati consequiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore".

Richiamata la D.G.C. n. 58 del 09.11.2017 con la quale veniva approvato il Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2018-2020 e Paino Annuale di Assunzione 2018. Dato atto che:

- con D.G.C. n. 68 del 30.11.2017 è stata approvata la rideterminazione della dotazione organica del Comune di Monasterolo di Savigliano
- con D.G.C. n. 71 del 07.12.2017 è stata modificata la Programmazione Triennale di Fabbisogno Personale 2017-2019 relativamente al Pianno assunzionale anno 2018.

Ritenuto, pertanto necessario approvare il nuovo Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2018/2020 e Piano annuale di Assunzione 2018 come segue:

ANNO 2018

Copertura di un posto di Istruttore Direttivo Finanziario, inquadramento giuridico ed economico di accesso D1- previo esperimento di procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 e successivo scorrimento di propria graduatoria o utilizzo di graduatorie di altri enti ai sensi degli artt. 14 c. 4 bis DL 95/2012 e 3 c. 61 L 350/2003

ANNO 2019

Al momento attuale non è possibile indicare con precisione ulteriori assunzioni da avviare nell' anno 2019 in quanto tali decisioni sono vincolate alle future disposizioni che verranno emanate in sede di successive Leggi finanziarie e comunque delle leggi in materia.

ANNO 2020

Al momento attuale non è possibile indicare con precisione ulteriori assunzioni da avviare nell' anno 2020 in quanto tali decisioni sono vincolate alle future disposizioni che verranno emanate in sede di successive Leggi finanziarie e comunque delle leggi in materia.

Precisato che il presente programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

Acquisito il parere di competenza rilasciato dal Revisore dei Conti assunto al prot. N. 4438 del 6.12.2017;

Visti:

- il D.Lgs. 165/2001
- il D.Lgs. 267/2000

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Segretario Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo da parte dei rispettivi Responsabili dei Servizi;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal responsabile del servizio finanziario;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) **Di approvare**,per le motivazioni in premessa, LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018 -2020, E LA SUA ARTICOLAZIONE ANNUALE PER IL 2018

ANNO 2018

Copertura di un posto di Istruttore Direttivo Finanziario, inquadramento giuridico ed economico di accesso D1- previo esperimento di procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 e successivo scorrimento di propria graduatoria o utilizzo di graduatorie di altri enti ai sensi degli artt. 14 c. 4 bis DL 95/2012 e 3 c. 61 L 350/2003

ANNO 2019

Al momento attuale non è possibile indicare con precisione ulteriori assunzioni da avviare nell' anno 2019 in quanto tali decisioni sono vincolate alle future disposizioni che verranno emanate in sede di successive Leggi finanziarie e comunque delle leggi in materia.

ANNO 2020

Al momento attuale non è possibile indicare con precisione ulteriori assunzioni da avviare nell' anno 2020 in quanto tali decisioni sono vincolate alle future disposizioni che verranno emanate in sede di successive Leggi finanziarie e comunque delle leggi in materia.

- 2) **Di dare atto** che per gli anni 2019 e 2020 non si prevedono, al momento, nuove assunzioni di personale se non a seguito di un adeguamento delle previsioni del fabbisogno del personale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e tenuto conto dei limiti alle assunzioni previsti dalle norme vigenti, nonché di nuove possibilità che verranno stabilite da successive disposizioni legislative.
- 3) **Di riservarsi** la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.
- 4) **Di demandare** agli uffici competenti l'adozione di atti necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione.
- 5) **Di dichiarare** la presente delibera immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime e favorevole, ,ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in merito.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere:

FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Bonetto Laura

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Cavaglià Marco

f.to BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **21 DICEMBRE 2017**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Generale F.to BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

In data **21 DICEMBRE 2017** ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Copia conforme, all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Monasterolo di Savigliano, Lì 21 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO GENERALE BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

DIVENUTA ESECUTIVA				
⊠ In data 07 DICEMBRE 2017, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);				
☐ In data, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.				
Il Segretario Generale F.to BACCHETTA Dott. Carmelo Mario				